

L'IMU dalla A alla Z

L'art. 13, D.L. n. 201/2011, che contiene l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU), ha subito significative modificazioni in sede di conversione. L'IMU avrebbe dovuto entrare in vigore con il 2014, ma il decreto Monti di inizio dicembre l'ha anticipata di due anni, in via sperimentale, con l'aggiunta di sostanziali modificazioni. Non è una imposta a regime: la sua applicazione durerà un triennio (2012-2014); nel 2015 si avrà una IMU a regime, che, con molte probabilità, subirà correzioni rispetto a quella attuale.

Aliquote

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%.

I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Per l'**abitazione principale** e per le relative **pertinenze** l'aliquota è **ridotta** allo 0,4 per cento.

I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** l'aliquota è ridotta allo 0,2%. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.

I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di **immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'art. 43 TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

In questo numero:

Consulenza fiscale

pag. 1

L'IMU dalla A alla Z

Ambiente&Sicurezza

pag. 6

- Bando INAIL
- Semplificazioni degli adempimenti ambientali riguardanti i rifiuti infettivi e taglienti (cer 180103)
- Tabelle riepilogative formazione sicurezza

Internazionalizzazione

pag. 12

- COSME: il futuro programma per incentivare la competitività delle imprese e le pmi nel periodo 2014 – 2020
- Workshop CCIAA sull'internazionalizzazione d'impresa: strategie e strumenti per lo sviluppo del business in nuovi mercati

Scadenario:

pag. 13

bandi leggi di incentivazione

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal **valore dell'immobile** determinato in base alle regole previste per l'ICI e quelle che seguono.

Detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di 200 euro può essere elevata dai Comuni, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. I Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente** nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di 200 euro, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Esenzioni

Sono confermate le esenzioni indicate nell'art. 9, D.Lgs. n. 23/ 2011. Per le esenzioni il legislatore opera in tal senso:

- con **specificata individuazione** di talune esenzioni. Per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti;

- con il **rinvio** ad alcune esenzioni oggi previste per l'ICI. Sono le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992.

Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

L'esenzione (ad eccezione degli immobili statali) richiede che gli immobili siano nel proprio territorio e che siano destinati ai **compiti istituzionali**. Pertanto, gli immobili fuori da territorio e gli immobili non destinati a compiti istituzionali sono assoggettati all'imposta. Rispetto all'ICI non c'è più esenzione per gli immobili posseduti dalle Camere di commercio.

All'IMU si applicano, come detto, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992; sono quindi esenti:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7, comma 1, lettera b). In base alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. n. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge n. 286/2006), nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino **autonomia funzionale e reddituale**. Le unità immobiliari che, per effetto di questo criterio, richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro 9 mesi a partire dal 3 ottobre 2006. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

- i **fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'art. 5-*bis*, D.P.R. n. 601/1973 (art. 7, comma 1, lettera c). Il rimando del legislatore è riferito ai fabbricati, invece, l'art. 5-*bis* si occupa di "immobili con destinazione ad usi culturali". L'esonero è da riferirsi agli immobili e non solamente ai fabbricati. Gli immobili dell'art. 5-*bis* sono quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche,

emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. L'art. 5-bis cita altresì i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Anche per questi ultimi vi deve essere la mancanza di reddito;

– i **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 (libertà religiosa) e 19 (diritto di professare la propria fede religiosa) della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7, comma 1, lettera d). L'art. 2, legge n. 206/2003 stabilisce che gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari sono pertinenze degli edifici di culto. Per effetto di questa disposizione gli oratori sono esentati;

– i **fabbricati di proprietà della Santa Sede** indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929 (art. 7, comma 1, lettera e). Gli articoli richiamati contengono un lungo elenco di fabbricati, in genere, ubicati nel Comune di Roma;

– i **fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7, comma 1, lettera f);

– i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere **destinati alle attività assistenziali** di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di dette attività (art. 7, comma 1, lettera g);

– i **terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge n. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h). Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1993 (sul S.O. n. 53 alla G.U. 18 giugno 1993, n. 141) sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h); se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.

– gli immobili utilizzati dai soggetti (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali) di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Gettito

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Indeducibilità

L'IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall' IRAP.

Modelli

L'art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione e i modelli di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità.

Per il versamento, le modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme applicabili

L'IMU è disciplinata dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili. Si applicano, altresì, alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992 (istitutivo dell'ICI), in quanto espressamente richiamati.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011. Questa disposizione stabilisce che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15, D.Lgs. n. 504/1992 (disposizioni che riguardano l'ICI) e l'art. 1, commi da 161 a 170, legge n. 296/2006 (disposizioni che riguardano i tributi locali).

Si precisa che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Norme abrogate

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, D.L. n. 93/2008 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/2008), che disciplina l'esenzione ICI sulla prima casa;
- b) l'art. 58, comma 3, (che disciplina la maggiorazione, fino a 500 euro, della detrazione ICI sull'abitazione principale);
- le lettere d) (secondo cui i Comuni possono considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto), e) (secondo cui i Comuni possono considerare abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, stabilendo il grado di parentela) ed h) (in virtù della quale i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'ICI per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili) dell'art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997;
- l'ultimo periodo dell'art. 8, comma 5 (riguardante la mancata emanazione della deliberazione dell'aliquota entro il termine di adozione del bilancio di previsione) e l'art. 9, comma 4 (riguardante le modalità che il Comune può stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per la corresponsione dell'imposta), del D.Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 23, comma 1-*bis*, D.L. n. 207/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009), in base al quale "deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricabili le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibile nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità";
- i commi 2-*bis* (in base a questa disposizione poteva essere presentata entro il 30 settembre 2011 domanda per il riconoscimento della ruralità degli immobili), 2-*ter* (in base a questa disposizione entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia del Territorio doveva convalidare la certificazione presentata) e 2-*quater* (la disposizione stabiliva che con D.M. dovevano essere stabilite le modalità applicative) dell'art. 7, D.L. n. 70/2011.

Presupposto

Il presupposto dell'imposta è quello previsto per l'ICI (il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli).

È assoggettata all'imposta l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono definite l'abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di 5 anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Riscossione

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 285 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e per dichiarazione o denuncia infedele sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Valore immobili

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5). Questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Versamento

L'IMU è un'**imposta annuale**. Per ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali, l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Il conguaglio dell'imposta è determinato dai Comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28, R.D.L. n. 652/1939 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939) e successive modificazioni.

Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Daniele Gaspari
d.gaspari@confartigianatofc.it

Ambiente & Sicurezza

BANDO INAIL

E' fissata in data 7 marzo 2012 la scadenza per la presentazione del progetto di investimento finalizzato al miglioramento/riduzione/eliminazione di una situazione di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Gli operatori dei nostri uffici credito e ambiente/sicurezza rinnovano la loro disponibilità alla consulenza e assistenza necessaria per usufruire di questa opportunità.

Ricordiamo che il bando INAIL potrebbe riconoscere un contributo del 50% delle spese sostenute.

SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI RIGIARDANTI I RIFIUTI INFETTIVI E TAGLIENTI (CER 180103)

Abolizione dell'obbligo di annotazione dei rifiuti prodotti col codice CER 180103 nei registri di carico e scarico (a valere su quelli prodotti nel 2011 e per il futuro) e sostituzione con l'obbligo di compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei relativi formulari di trasporto.

Abolizione dell'obbligo di presentazione del MUD per i soli rifiuti col codice CER 1801303 (a valere su quelli prodotti nel 2011 e per il futuro).

Infine, si informa che sono stati richiesti urgenti chiarimenti al Ministero anche in merito alle ricadute delle norme di semplificazione in oggetto una volta avviata l'operatività del SISTRI.

Infine si ritiene fondata l'ipotesi per cui le imprese del comparto Benessere che producano i soli rifiuti pericolosi con codice CER*18.01.03 potranno assolvere ai propri obblighi in materia di registrazione e comunicazione dei rifiuti prodotti non tramite la modalità SISTRI ma attraverso la modalità semplificata, sopra illustrata in dettaglio.

Formazione lavoratori

Di seguito le tabelle riepilogative degli adempimenti relativi alla formazione dei lavoratori come da nuovo quadro normativo sulla sicurezza

Situazione lavoratore	Formazione effettuata	Formazione da effettuare conforme al nuovo accordo		Aggiornamento (6 ore)
		Generale (4 ore)	Specifica (4/8/12 ore) In relazione alla classificazione di rischio del settore di appartenenza e valutazione del rischio aziendale	
Già assunti alla data del 11 gennaio 2012	Conforme alle disposizioni normative e ad eventuali indicazioni previste nel CCNL in merito a durata, modalità e svolgimento dei corsi ed effettuata prima del 11 gennaio 2012	Esonero	Esonero	Entro il 26.01.2017 (5 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo) NOTA: Per i corsi conclusi prima del 11.01.2007 l'aggiornamento dovrà concluso entro il 26.01.2013
Neoassunti	Nessuna	Necessaria formazione Preventiva all'adibizione o da concludere entro 60 giorni dall'assunzione	Necessaria formazione Preventiva all'adibizione o da concludere entro 60 giorni dall'assunzione	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Già assunti alla data del 11 gennaio 2012	Nessuna	Necessaria formazione IMMEDIATA	Necessaria formazione IMMEDIATA	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti provenienti da azienda dello stesso settore produttivo	Conforme all'accordo	Esonero	Esonero	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti provenienti da azienda di diverso settore produttivo	Conforme all'accordo	Esonero	Nuova formazione in relazione ai rischi del nuovo settore (4, 8 o 12 ore)	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Cambio mansione stessa azienda; nuovo processo produttivo; introduzione macchinari, prodotti ecc	Conforme all'accordo	Esonero	Nuova formazione limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti con formazione precedente all'assunzione qualora prevista nella	Conforme alla contrattazione	Esonero	Nuova formazione in relazione ai rischi del nuovo settore (4, 8 o 12 ore)	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.

contrattazione collettiva nazionale				
Aziende multiservizi nei casi in cui il lavoratore svolga mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore	Conforme all'accordo	Esonero	Nuova formazione ad integrazione dei rischi della nuova mansione	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti nel comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore	Formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato dal Formedil	Esonero	Esonero In caso di contenuti corrispondenti all'accordo previo accordo contrattuale nazionale	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Neoassunti	Formazione professionale svolta presso le strutture della formazione professionale o gli enti accreditati dalle regioni e dalle province autonome con durata e contenuti conformi all'accordo	Esonero	Esonero rimarrà in ogni caso in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare che la formazione specifica sia conforme alle risultanze della valutazione dei rischi aziendali	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Personale neoassunto che non accede ai reparti operativi	Nessuna	Da fare parte generale e parte specifica per basso rischio (8 ore in totale)		Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso.
Regime transitorio prima applicazione	In corso o da iniziare purchè approvati documentalmente alla data del 26.01.2012	Esonero Necessario completare entro il 26 gennaio 2013 la formazione già iniziata o da iniziare	Esonero Necessario completare entro il 26 gennaio 2013 la formazione già iniziata o da iniziare	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

Formazione particolare aggiuntiva del Preposto

Situazione preposto	Formazione effettuata	Formazione particolare aggiuntiva da effettuare conforme al nuovo accordo (8 ore)	Aggiornamento (6 ore)
Preposti già assunti alla data del 11 gennaio 2012	Conforme alle previsioni dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08 ed effettuata prima del 11 gennaio 2012	Completamento della formazione particolare aggiuntiva entro il 11 gennaio 2013	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
Fino al 10 luglio 2013 Preposti già assunti alla data del 11 gennaio 2012, neoassunti o già assunti con adibizione al ruolo di preposto	Nessuna	Necessaria formazione NOTA: in sede di prima applicazione la formazione potrà concludersi entro il 11 luglio 2013	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
Dopo il 11 luglio 2013 Neoassunti o già assunti con adibizione al ruolo di preposto	Nessuna	Necessaria formazione Preventiva all'adibizione o da concludere entro 60 giorni dall'assunzione	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
Preposto	Conforme all'accordo	Credito formativo permanente Ad eccezione dei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

Formazione specifica del Dirigente

Situazione dirigente	Formazione già effettuata	Formazione specifica da effettuare conforme al nuovo accordo (16 ore)	Aggiornamento (6 ore)
Dirigenti già assunti alla data del 11 gennaio 2012	Formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 (effettuata dopo il 14 agosto 2003) o a quelli del Modulo A	<p style="text-align: center;">Esonero</p> <p style="text-align: center;">NOTA: La formazione deve essere stata effettuata prima del 11 gennaio 2012</p>	<p style="text-align: center;">Entro il 26.01.2017 (5 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo)</p>
<p>Fino al 10 luglio 2013</p> <p>Dirigenti già assunti alla data del 11 gennaio 2012, neoassunti o già assunti con adibizione al ruolo di dirigente</p>	Nessuna	<p style="text-align: center;">Necessaria formazione</p> <p style="text-align: center;">NOTA: in sede di prima applicazione la formazione potrà concludersi entro il 11 luglio 2013</p>	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
<p>Dopo il 11 luglio 2013</p> <p>Neoassunti o già assunti con adibizione al ruolo di dirigente</p>	Nessuna	<p style="text-align: center;">Necessaria formazione</p> <p style="text-align: center;">Preventiva all'adibizione o da concludere entro 60 giorni dall'assunzione.</p>	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
Dirigente	Conforme all'accordo	Credito formativo permanente	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

Formazione specifica del Datore di Lavoro

Situazione Datore di lavoro	Formazione già effettuata	Formazione di base da effettuare conforme al nuovo accordo (16 - 32 - 48 ore)	Aggiornamento (6 - 12 - 14 ore)
Nominati entro il 31 dicembre 1996	Esonero permanente ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626	Esonero	Entro il 11.01.2014 (2 anni dalla data di pubblicazione) NOTA: con contenuti analoghi a quelli previsti per il corso base
Nominati dopo il 31 dicembre 1996	Formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata entro il 11	Esonero	Entro il 11.01.2017 (5 anni dalla data di pubblicazione)
Nominati dopo il 31 dicembre 1996	Formazione prevista nell'accordo RSPP Possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08.	Esonero	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso RSPP
Nominati dopo il 31 dicembre 1996	Nessuna	Necessaria formazione NOTA: necessaria frequenza immediata	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
Avvio di nuova attività	Nessuna	Necessaria formazione NOTA: conclusione del corso entro 90 giorni dall'avvio della nuova attività (analogamente a quanto previsto per l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi)	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
Regime transitorio prima applicazione	In corso o da iniziare purchè approvati documentalmente prima del 26.01.2012 con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997	Esonero Necessario completare entro il 26 luglio 2012 la formazione già iniziata o da iniziare	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

Eugenio Battistini
e.battistini@confartigianatofc.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

COSME: IL FUTURO PROGRAMMA PER INCENTIVARE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PMI NEL PERIODO 2014 – 2020

La Commissione Europea ha presentato a Bruxelles il nuovo programma di sostegno finanziario denominato COSME volto a promuovere l'accesso ai finanziamenti e incoraggiare una cultura imprenditoriale, compresa la creazione di nuove imprese.

I destinatari del COSME sono:

- imprenditori di PMI che beneficeranno di un accesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese;
- sostegno ai cittadini che desiderano mettersi in proprio e riscontrano difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo della propria impresa;
- autorità degli Stati membri che riceveranno una migliore assistenza nei loro sforzi per elaborare e attuare riforme politiche efficaci.

Il COSME si concentrerà sugli strumenti finanziari e sul sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e sarà caratterizzato da una modalità semplificata al fine di agevolare la partecipazione delle PMI.

L'obiettivo principale del COSME mira a:

- migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI sotto forma di capitale o debito.
- Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione che mondiali. Servizi di sostegno alle imprese orientate alla crescita, tramite la rete Enterprise Europe, per favorirne l'espansione commerciale nel mercato unico. Fornirà inoltre sostegno commerciale alle PMI al di fuori dell'Unione Europea.
- Promuovere l'imprenditorialità in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne.

Si prevede che il programma assisterà circa 40.000 imprese all'anno, creando 30.000 posti di lavoro e supportandole nel lancio di 1.000 nuovi prodotti, servizi o processi commerciali.

L'accesso al credito sarà più facile, specie per gli imprenditori che desiderano avviare attività transfrontaliere, con 3,5 miliardi di prestiti e investimenti aggiuntivi previsti per le imprese europee.

2 – 9 – 16 Febbraio 14,30 – 18,30: la C.C.I.A.A. di Forlì Cesena organizza WORKSHOP sull'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: strategie e strumenti per lo sviluppo del business in nuovi mercati.

PRESENTAZIONE

Il workshop è strutturato come un intervento formativo a carattere pratico, che prevede la partecipazione attiva degli intervenuti. Questa partecipazione si realizza sia durante il percorso formativo, mediante l'analisi e la discussione di esperienze concrete dei partecipanti, sia al termine dello stesso, attraverso uno specifico incontro con il relatore nell'ambito del quale confrontarsi su un progetto impostato in ambito aziendale (c.d. project work) e basato sulle conoscenze e sugli strumenti approfonditi nel corso dei workshop.

Questo modo di procedere permetterà alle imprese di applicare nell'immediato le tecniche acquisite, ma soprattutto di verificare con il relatore che le ha esposte, la loro reale fattibilità in ambito aziendale.

DESTINATARI

Imprenditori, responsabili dell'area commerciale e marketing

OBIETTIVI E CONTENUTI

Il workshop ha come obiettivo la definizione delle linee guida per lo sviluppo e/o la rivitalizzazione di progetti di internazionalizzazione, individuandone gli strumenti, le azioni e i processi a sostegno, avvalendosi del riferimento e dell'analisi di casi concreti. In particolare l'iniziativa formativa è finalizzata a trasferire tecniche e strumenti per l'elaborazione di una strategia di internazionalizzazione, per la selezione dei mercati più coerenti con l'obiettivo del proprio business e per la realizzazione del relativo piano di marketing. Verranno fornite tecniche e strumenti per verificare la fattibilità economica e finanziaria dei progetti e saranno analizzati i vari strumenti a sostegno dei percorsi di internazionalizzazione.

La previsione del project work consentirà di approfondire in maniera adeguata sia gli strumenti di natura commerciale, sia quelli relativi agli aspetti economico e finanziari.

Potrà partecipare una sola persona ad azienda, salvo disponibilità residua di posti. Al termine delle giornate sono previsti nr. 5 Project Work di 3 ore ciascuno con il docente presso l'azienda, nei quali approfondire progetti specifici inerenti alla propria impresa, messi a disposizione delle imprese che ne fanno richiesta sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di iscrizione.

Chiara Ricci
c.ricci@confartigianatofc.it

Scadenario Credito

NORMATIVA	OGGETTO	BENEFICIARI	SCADENZA	CONTRIBUTO
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Programmi di autoimprenditorialità: 1) Produzione di beni e servizi nei settori Agricoltura, Industria, Artigianato, Servizi a favore delle imprese; 2) Fornitura di servizi nei settori Fruizione Beni Culturali, Turismo, Manutenzione Opere Civili e Industriali, Tutela Ambientale, Innovazione Tecnologica, Agricoltura e Trasformazione e Commercializzazione Prodotti; 3) Produzione di beni in Agricoltura, Industria, Artigianato, servizi a favore delle imprese realizzate da Coop. sociali di tipo B	Società	Aperto	Fondo Perduto
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Fondo per il Salvataggio e la Ristrutturazione delle Medie e Grandi Imprese in difficoltà	Società di Capitali di Medie e Grandi Dimensioni	Aperto	Garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese
INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico	Progetti per la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o in cerca di prima occupazione - Autoimpiego	Disoccupati in cerca di prima occupazione	Aperto	Fondo Perduto + Mutuo agevolato
SVILUPPO ECONOMICO "Brevetti": bando per la valorizzazione dei brevetti a favore PMI	Fondo finalizzato alla concessione di premi per la brevettazione e alla valorizzazione economica dei brevetti (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale
SVILUPPO ECONOMICO "Design": bando per la brevettazione e valorizzazione dei modelli e disegni industriali a favore di PMI	Fondo finalizzato alla brevettazione e alla valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)	PMI	A partire dal 02/11/2011 fino esaurimento risorse	Conto Capitale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Misure di sostegno al credito ed agli investimenti per il	Istituzione di una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di Euro, nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96	PMI settore Autotrasporto		Agevolazioni

settore dell' autotrasporto				
Fondi BEI per gli investimenti delle PMI	La banca europea per gli investimenti (BEI) ha messo a disposizione una nuova linea di credito destinata a finanziare interventi in favore delle PMI italiane. Saranno finanziati sia nuovi progetti che quelli in corso non ancora ultimati da parte delle PMI	PMI (vari settori produttivi)	Aperto	Mutui e Leasing
Dipartimento Pari Opportunità	Programmi che assicurino la promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti	Soggetti pubblici o persone giuridiche private	15/02/12 15/05/12 15/08/12	Finanziamento
INAIL BANDO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	L'INAIL ha emanato il nuovo bando diretto a finanziare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori o essere riferiti a progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese.	Imprese	dal 28/12/2011 e fino al 07/03/2012	Contributi in Conto Capitale
EMILIA-ROMAGNA: Aiuti ai Consorzi export - Misura 5.2 Azione C	La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando con l'obiettivo di favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane della regione ed in particolare i programmi promozionali dei Consorzi export, costituiti da PMI.	Consorzi e le società consortili monoregionali, anche in forma cooperativa, costituiti da PMI industriali, commerciali e artigiane,	15/03/2012	Contributi
Regione Emilia Romagna: Nuovo fondo per le imprese innovative	Intende favorire lo start-up di imprese innovative (settori ad alta tecnologia) e le strategie di sviluppo innovativo delle imprese	PMI	fino al 31/12/2013	Finanziamento
SIMEST Legge 133/2008	Prevede finanziamenti agevolati alle imprese che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale con tre tipologie di interventi: a) programmi di inserimento su mercati esteri; b) studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica;	PMI	Aperto	Conto Interessi

	c) finanziamenti agevolati per patrimonializzazione delle PMI esportatrici			
Legge 181/89 Ministero dello Sviluppo Economico INVITALIA	Programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova Occupazione e rilancio delle aree industriali	Imprese dei settori: attività estrattive, manifatturiere, produzione energia elettrica e fornitura servizi	Aperto	Fondo Perduto
L.R. 7/98	Interventi per la promozione e commercializzazione turistica	Aggregazioni di imprese Unioni di Prodotto	Entro il 10/09 di ciascun anno	Finanziamento
Agenzia delle Entrate Credito d'imposta per gli autotrasportatori	Il credito d'imposta è fissato nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.	Autotrasportatori	Aperto	Agevolazione
Contributi per le Imprese del Turismo – L. 40/2002	Si tratta della possibilità di accedere a finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali, con possibilità di richiedere un prefinanziamento bancario su finanziamenti che devono riguardare operazioni di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera e di stabilimenti balneari	Imprese del Turismo		Conto Interessi
POR-FESR 2007-2013 Asse II - Attività ii.1.2 Bando Nuove Imprese	Intende sostenere la creazione, il potenziamento e la crescita di imprese attraverso interventi di innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria	PMI singole	Fino al 31/12/2012	Fondo Perduto
COMUNE DI CESENA: contributi comunali per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Il bando prevede l'erogazione di un contributo comunale per effettuare interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti contenenti amianto	Privati cittadini e Imprese	A partire dal 02/08/2011 fino ad esaurimento fondo	Fondo Perduto
CCIAA FORLI' CESENA - Contributi per le fiere estere 2011	Ha l'obiettivo di sostenere la partecipazione delle imprese della provincia alle fiere che si svolgono all'estero	Micro, piccole e medie imprese (artigianato, industria, commercio)	Prima della data di inizio della manifestazione	Fondo Perduto

CCIAA FORLI' CESENA - Contributi per lo Start-Up	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni di trasmissione d'impresa e creazione di nuove imprese, attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi
CCIAA FORLI' CESENA - Operazioni di Capitalizzazione agevolate	Ha l'obiettivo di sostenere le imprese nella realizzazione di operazioni e di capitalizzazione o di aggregazione attraverso finanziamenti bancari garantiti da confidi	Imprese	Domanda ai Confidi prima dell'Investimento	Conto Interessi
CCIAA RIMINI - fiere e mostre in Italia	contributi per la partecipazione a fiere e mostre aventi carattere "internazionale" in Italia	Imprese	30 gg prima della manifestazione	Finanziamento
CCIAA RIMINI - fiere e mostre all'estero	Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero	Imprese	30 gg prima della manifestazione	Finanziamento
CCIAA RIMINI – Ricorso al credito	Contributi in abbattimento dei tassi di interesse per investimenti finalizzati allo sviluppo imprenditoriale	PMI	Fino ad esaurimento fondi	Conto Interessi

Valdes Landi
v.landi@confartigianatofc.it